



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ALLEGATO L al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE, LA DESTINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE ENTRATE

(art. 1, comma 1091 e 1091-bis, della legge 30 Dicembre 2018, n. 145)

Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. La presente disciplina è adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 1091 e 1091-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di valorizzare le professionalità interne, l'incremento della produttività e l'innovazione, potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. La finalità della presente disciplina è la definizione dei criteri e delle regole relativi alla facoltà da parte dell'amministrazione comunale di destinare le risorse, eventualmente disponibili secondo le disposizioni di legge, alle seguenti fattispecie:
 - a) potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate tributarie;
 - b) trattamento accessorio del personale dipendente, anche titolare di incarico di posizione organizzativa, impegnato, anche in via non esclusiva, nel perseguitamento di obiettivi assegnati agli uffici di cui al comma 1).

Articolo 2 Costituzione del fondo per gli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi del settore entrate

1. Al fine di alimentare gli incentivi di cui all'articolo 1 viene annualmente costituito, ove ne ricorrono i presupposti di legge e regolamentari, un Fondo apposito, denominato *“Fondo incentivi per il raggiungimento degli obiettivi del settore entrate”* (di seguito semplicemente “Fondo”), che viene destinato alle finalità di cui al predetto articolo secondo le seguenti determinazioni:
 - 1.1 potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, nella misura massima del 20,00% del fondo.
 - 1.2 trattamento accessorio del personale dipendente, anche titolare di incarico di posizione organizzativa, impegnato, anche in via non esclusiva, nel perseguitamento di obiettivi assegnati agli uffici di cui alla lettera a), nella misura minima del 80,00% del fondo, ovvero

del 100% del Fondo qualora non si rendano necessarie spese per il potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici preposti.

1.3 Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato da:

- a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari (comprese di sanzioni ed interessi), indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
- b) il 4% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari (comprese di sanzioni ed interessi) notificate dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie della sola attività di accertamento.

Non rileva, ai fini della determinazione delle somme predette, l'anno di avvenuta notifica degli atti di accertamento cui le riscossioni predette si riferiscono, né l'anno di imposta accertato.

4. Le somme di cui al precedente comma 1 afferiscono al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito sul tributo in precedenza menzionato (autoliquidazione alle scadenze predeterminate dalla legge, riscossione spontanea dell'IMU (autoliquidazione) e della TARI (liste di carico riscosso in via bonaria)). Tali somme costituiscono il “maggior gettito accertato e riscosso” cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1091e 1091 -bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al precedente comma 2), realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI, iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.

6. Secondo le disposizioni di cui al richiamato art. 1, commi 1091e 1091-bis, della legge 30/12/2018, n. 145, la determinazione effettiva delle somme afferenti al Fondo si attua esclusivamente sulla base delle riscossioni certificate nel rendiconto approvato per l'anno di riferimento.

7. Qualora il servizio di accertamento e/o riscossione spontanea in materia tributaria sia affidato in concessione, resta esclusa, ai sensi di legge, l'applicazione degli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 3 **Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro**

1. In sede di approvazione del PEG/piano della performance dell'esercizio, il Responsabile del Servizio tributi, propone uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro che possono comprendere, in accordo con i rispettivi Responsabili, personale assegnato ad altri Uffici ma impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.

2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.

3. I collaboratori amministrativi, svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del settore entrate, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.

5. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile del Servizio tributi, in ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

Art. 4

Destinazione e ripartizione del fondo per gli incentivi

1. Il trattamento incentivante di cui al precedente art. 2 è erogabile previa definizione, assegnazione e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, secondo il vigente Sistema per la definizione, misurazione e valutazione delle performance dell'ente. In sede di assegnazione degli obiettivi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

2. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del Servizio Tributi effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 3, al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.

3. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili, dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro e confluisce nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione del Nucleo di valutazione.

4. Le risorse di cui all'articolo 2, una volta definitivamente individuate, ridotte della eventuale quota che l'Amministrazione può destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici coinvolti, vengono ripartite tra il personale che presta la propria attività, compreso nel gruppo di lavoro citato. Tale ripartizione tiene conto di quanto segue:

a) la quota destinata al trattamento accessorio del personale è da computare al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) la quota attribuibile a ciascun dipendente, ivi compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo dello stesso dipendente;

c) qualora parte delle risorse attribuite al salario accessorio del personale non venga distribuita in esito alle procedure di cui al comma 1, si verifica un'equivalente economia di spesa per l'amministrazione, con divieto di riassegnazione delle risorse predette al Fondo dell'anno successivo.

5. La ripartizione della quota di competenza del personale dipendente, così come definita dal precedente articolo 2, commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni, salvo diversa motivata ripartizione indicata nella relazione di cui al comma 2:

- Personale addetto del Servizio tributi: min. 80% (di cui: Responsabile del Servizio: 10%, Responsabile del Tributo: 40%, collaboratori 50%);

- Personale di altre aree coinvolto nel progetto di recupero evasione: max 20%

6. E' possibile che il gruppo di lavoro preveda la partecipazione solo di una parte delle suddette figure, ovvero che le diverse figure, essendo il Comune di piccole dimensioni, siano accorpate in un'unica persona, e in tal caso il totale ripartito sarà sempre uguale a 100%.

7. Il Responsabile del servizio Tributi, sulla base della percentuale di apporto qual-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi assegnati, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente, per ogni dipendente quantifica le somme spettanti che sono erogabili solo successivamente all'approvazione della relazione sulla performance.

8. La determinazione di liquidazione degli incentivi è di competenza del responsabile del Servizio Tributi. Al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, ove vi sia coincidenza del soggetto che liquida rispetto al soggetto perceptor dell'incentivo, la relativa determinazione viene adottata dal soggetto che esercita i poteri sostitutivi in caso di incompatibilità, ai sensi della regolamentazione dell'ente.

9. Il rispetto della tempistica di approvazione dei documenti contabili, posta quale condizione ineludibile per il diritto all'erogazione del compenso di cui in argomento (bilancio di previsione e rendiconto della gestione), è da intendersi realizzata purché l'ente rispetti i termini di legge, anche se eventualmente differiti da specifica disposizione normativa statale; la disposizione di cui al precedente periodo del presente comma si intende applicabile qualora non emergano indicazioni giuridiche e/o giurisprudenziali e/o giuscontabili, esplicanti la loro validità sull'intero territorio nazionale, contrastanti con la medesima e volte a definire la predetta tempistica nella stretta osservanza del termine del 31 dicembre per il bilancio di previsione e/o del 30 aprile per il rendiconto della gestione.

Art. 5 **Norme abrogate e transitorie**

1. Con l'entrata in vigore del presente Allegato L al Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Il presente Allegato L “Disciplina per la costituzione, la destinazione e la ripartizione del Fondo incentivi per il raggiungimento degli obiettivi del settore entrate” al vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, si applica a decorrere dall'anno 2026.

Il presente regolamento:

-è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 151 del 15.12.2025 e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 18/12/2025.

E' pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

È entrato in vigore il 01/01/2026